

ALLEGATO A

STATUTO ASSOCIAZIONE - ENTE DEL TERZO SETTORE "ENTE LIRICO ITALIANO - ETS"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"ENTE LIRICO ITALIANO"**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione **"Ente del Terzo Settore-ETS"**, contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"ENTE LIRICO ITALIANO Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"E.L.I. ETS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di CASALE MONFERRATO, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

Diffondere, promuovere e valorizzare la cultura musicale, nelle sue varie forme espressive, ed in particolare la musica lirica e classica, sollecitandone l'ascolto e l'approfondimento attraverso attività illustrative, didattiche e concertistiche; promuovere sistematiche iniziative tese a salvaguardare e diffondere la Musica Classica e Lirica,; consolidare la conoscenza dello spettacolo teatrale melodrammatico, allo scopo di mostrare l'unitarietà e la sintesi delle sue componenti poetiche, gestuali, scenografiche e coreografiche; produrre, organizzare e diffondere spettacoli ed iniziative artistiche in genere, anche in collaborazione e integrazione con altri Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere; promuovere la conoscenza di giovani artisti a mezzo di audizioni, concorsi, rassegne, festival e, in genere, attraverso iniziative volte alla formazione di base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni di esibizioni in pubblico; promuovere il patrimonio artistico locale e favorire lo sviluppo del turismo musicale; organizzare attività dirette a consolidare l'associazionismo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Realizzare Corsi e Masterclass per Strumentisti e Cantanti
2. Concorsi Strumentali e Vocali
3. Promozione e Consulenza Artistica per Musicisti, Cantanti, Direttori d'Orchestra e Registi



4. Istituzione di Borse di Studio e Premi alla Carriera
5. Organizzazione e allestimento di Festival, Rassegne e manifestazione Musicali e/o Artistiche, Opere Liriche, Concerti anche in collaborazione con altri enti
6. Realizzazione di spettacoli anche in forma di Tournée
7. Registrazione e diffusione di materiale audiovisivo di eventi organizzati dall'associazione
8. Organizzazione di viaggi e tour artistici/musicali
9. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, consulenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) entrate derivanti dalla realizzazione di corsi, masterclass, concorsi, festival, rassegne, concerti, opere liriche, promozione artistica e diffusione di materiale audiovisivo anche tramite social network
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) proventi da affitto, subaffitto, noleggio di beni mobili e immobili agli associati e a terzi;
- 9) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 10) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, ricevimenti, vernissage, sottoscrizioni anche a premi);
- 11) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando i modelli ministeriali previsti per gli Enti del Terzo Settore.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

- I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori

Soci Ordinari

Soci Simpatizzanti

Soci Sostenitori

Soci Onorari

- I Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione

- I Soci ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che intendono aderirvi secondo i principi di cui al presente Statuto. Nel caso in cui i Soci siano persone giuridiche, i diritti dei medesimi sono riconosciuti al loro legale rappresentante o da chi verrà da essi designato a rappresentarli.

La qualità di Socio ordinario viene acquisita previo pagamento della quota associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile. E' facoltà del Consiglio Direttivo respingere l'iscrizione o escludere i Soci per gravi motivi, ostativi al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Nel secondo caso sarà restituita la quota versata dall'interessato.

Il Socio Ordinario ha facoltà di versare, in eccedenza, contributi associativi straordinari; tale circostanza non costituisce alcuna posizione privilegiata all'interno dell'Associazione.



- **Soci Simpatizzanti**

Sono Soci Simpatizzanti i cittadini, le persone giuridiche anche non riconosciute, le associazioni, gli enti, sia pubblici che privati, che si richiamano ai valori ed obiettivi indicati all'art. 2 e che sostengono finanziariamente l'Associazione ma senza partecipare attivamente alla vita della stessa, non hanno pertanto diritto di voto. Il contributo economico in qualità di socio simpatizzante è libero ma non può essere inferiore al contributo minimo, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo

- **Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori i cittadini, le persone giuridiche anche non riconosciute, le associazioni, gli enti, sia pubblici che privati, che si richiamano ai valori ed obiettivi indicati all'art. 2 e che sostengono finanziariamente l'Associazione con quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo

- **Soci Onorari**

Sono Soci Onorari le personalità che si sono particolarmente distinte ed affermate nella cultura, specialmente nei settori musicale e lirico – vocale, nonché coloro che abbiano fornito apporti di fondamentale rilievo all'Associazione.

I Soci Onorari sono esentati dal versamento delle quote associative e non hanno diritto di voto.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno (*oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito*);
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;



- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.



Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione tiene il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

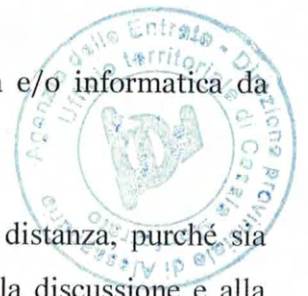
L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.



Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con mezzi di comunicazione a distanza, purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti e di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione.

È altresì ammessa la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per 10 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione, vigila sulla riuscita delle manifestazioni; firma la corrispondenza e impegna finanziariamente, contrattualmente o moralmente verso terzi l'Associazione stessa e/o il Consiglio Direttivo;



in caso d'urgenza assume i provvedimenti ritenuti necessari, anche se di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio entro tempi opportunamente brevi.

E' coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e può aprire, a nome dell'Associazione, depositi di c/c operando sugli stessi con firma disgiunta dal Tesoriere.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere deve custodire i fondi sociali da depositare presso un Istituto di credito concordato con il Consiglio Direttivo su di un conto corrente intestato all'Associazione, sul quale è abilitato ad operare con firma disgiunta dal Presidente; tiene le scritture contabili sugli appositi registri; predispone la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Art. 13 - Collaboratori e Consulenti Artistici, Musicali e Tecnici

Il Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle attività istituzionali e la migliore attuazione delle finalità statutarie, può avvalersi di collaboratori e consulenti artistici, musicali e tecnici, scelti tra personalità interne o esterne all'Associazione che si distinguano per competenza nel campo della cultura musicale, specialmente nel settore lirico-vocale.

Tali collaboratori e consulenti non costituiscono organi sociali dell'Associazione, ma figure di supporto tecnico-professionale.

I collaboratori e consulenti predispongono tecnicamente e attivamente gli aspetti relativi alla programmazione delle manifestazioni curate dall'Associazione.

Nel caso in cui sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Consulente Musicale a supporto del Consulente e/o Direttore Artistico e viceversa, nonché un Consulente Tecnico, incaricato di fornire consulenza dal punto di vista tecnico, organizzativo e manageriale al Direttore Artistico, ai Consulenti Artistici e Musicali, nonché al Consiglio Direttivo.

I collaboratori e consulenti artistici, musicali e tecnici durano in carica per il tempo indicato nell'atto di nomina e comunque non oltre la decadenza del Consiglio Direttivo stesso. I mandati possono essere rinnovati, fino a quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

I collaboratori e consulenti nominati tra personalità esterne all'Associazione possono essere esentati dal versamento delle quote associative.

L'attività dei collaboratori e consulenti può essere remunerata secondo i prezzi medi di mercato e regolata da regolare contratto di collaborazione o di prestazione professionale, nel rispetto della normativa vigente e del D.Lgs. 117/2017.

Uno dei collaboratori o consulenti, se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, potrà ricevere anche la qualifica di Direttore Artistico, incarico anch'esso retribuito.



Art. 14 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo tra le personalità, sia interne che esterne all'Associazione, compresi eventuali consulenti già nominati dal Consiglio Direttivo.

Egli ha il compito di decidere e coordinare la programmazione musicale, nonché di organizzare e curare l'allestimento di concorsi, festival, masterclass, opere liriche e qualsiasi altro evento artistico ritenuto utile per il conseguimento degli scopi sociali.

La figura del Direttore Artistico non costituisce organo sociale, ma collaborazione fiduciaria del Consiglio Direttivo.

L'incarico del Direttore Artistico è remunerato secondo i prezzi medi di mercato e regolato da un contratto di collaborazione o di prestazione professionale, che stabilisce la durata dell'incarico e le modalità di esecuzione. Nel caso in cui il Direttore Artistico ricopra anche la carica di Consulente Musicale o Tecnico, gli sarà riconosciuto un compenso distinto per i diversi incarichi svolti.

È facoltà del Direttore Artistico proporre la nomina di assistenti di fiducia, al fine di garantire la perfetta riuscita delle manifestazioni. Tali nomine dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo. Gli eventuali assistenti del Direttore Artistico saranno retribuiti secondo i prezzi medi di mercato, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.